



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma

Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815

Indirizzo internet: lazio.lnd.it

E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2025-2026

Comunicato Ufficiale N. 243 del 16/01/2026

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 4 dicembre 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, ILENJA MEHILLI,
GIUSEPPE SANSOLINI, BARBARA STUDER, LIVIO ZACCAGNINI

57) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ATLETICO LATINA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE LOMBARDI LUIGI PER 5 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ANASTASIA LORENZO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.166 LND DEL 19/11/2025

(Gara: ATLETICO LATINA – L.V.P.A. FRASCATI del 16/11/2025 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 189 del 5/12/2025

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 166 del 19/11/2025 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara **ATLETICO LATINA – L.V.P.A. FRASCATI del 16/11/2025 – Campionato Promozione**, irrogava le seguenti sanzioni:

all'**allenatore LOMBARDI LUIGI**, la squalifica per cinque gare effettive perché “[...] espulso per doppia ammonizione alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva espressioni offensive nei confronti dell’arbitro (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS [...]”;

al **calciatore ANASTASIA LORENZO**, la squalifica per cinque gare effettive perché “[...] espulso per doppia ammonizione alla notifica del provvedimento disciplinare si avvicinava all’arbitro minacciosamente. A fine gara assumeva nuovamente atteggiamento minaccioso nei confronti dell’arbitro venendo allontanato per l’intervento dei propri compagni (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS [...]”;

Preannuncio e reclamo.

Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la reclamante contestava la decisione del giudice sportivo asserendo, per quanto riguarda l’allenatore Lombardi, che come indicato nel referto arbitrale, lo stesso avrebbe accusato il direttore di gara di sentirsi “un protagonista”, espressione che, ad opinione della reclamante, di per

sé non offensiva.

Per quanto riguarda il calciatore Anastasia, sempre secondo la prospettazione della reclamante, lo stesso si sarebbe limitato a proferire la frase “ma quando cazzo fischi”, negando tuttavia qualsivoglia atteggiamento e/o espressione minacciosa od offensiva. A tal riguardo, evidenziava la buona condotta del calciatore, costantemente rispettoso delle regole disciplinari.

Per l'effetto, la reclamante chiedeva l'annullamento della sanzione a carico dell'allenatore e del calciatore ovvero, in via subordinata, la loro rideterminazione in misura meno afflittiva.

La reclamante non presentava richiesta di audizione.

Alla riunione del giorno 4 Dicembre 2025, svolta con modalità a distanza, la Corte Sportiva d'Appello, riunita in camera di consiglio, esamina il reclamo in epigrafe.

Si procede alla lettura del referto arbitrale, che come noto costituisce fonte di prova privilegiata ai sensi dell'art. 61 CGS, dal quale emerge che:

quanto alla posizione del calciatore Anastasia, lo stesso veniva espulso per aver proferito la frase “*ma quando cazzo fischi*” nei riguardi del direttore di gara, e alla notifica dell'espulsione, lo stesso continuava a chiedere spiegazioni dimenandosi senza tuttavia avvicinare l'arbitro in quanto trattenuto dai suoi compagni; tale atteggiamento risulta essere stato reiterato al termine della partita, tuttavia mantenendosi a debita distanza dal direttore di gara;

quanto alla posizione dell'allenatore Lombardi, lo stesso, già ammonito per aver gesti e comportamenti provocatori, veniva espulso al 42' per proteste; sennonché, alla notifica dell'espulsione, il medesimo inveiva nei riguardi del direttore di gara apostrofandolo con l'espressione “protagonista”, lasciava il terreno di gara tuttavia posizionandosi dietro la sua panchina, dalla quale continuava a dare indicazioni alla squadra, malgrado fosse stato espulso.

Decisione

Ciò premesso, il decidente rileva che il reclamo merita accoglimento limitatamente alla domanda subordinata di rideterminazione delle sanzioni irrogate al calciatore e all'allenatore.

Invero, in applicazione del principio di proporzionalità tra sanzione e gravità dei comportamenti contestati, la frase pronunciata dal calciatore Anastasia — che ne ha determinato l'espulsione — nonché l'insistenza nel richiedere spiegazioni, appaiono connotate da un disvalore contenuto: la condotta risulta solo lievemente irrispettosa, avuto riguardo al tono petulante descritto nel referto arbitrale, fermo restando che la richiesta di chiarimenti, di per sé, integra un comportamento legittimo.

Parimenti, l'epiteto “protagonista” proferito dall'allenatore e l'atteggiamento da questi tenuto si collocano nell'alveo di una lieve mancanza di rispetto, priva tuttavia dei tipici profili di particolare gravità richiesti dall'art. 36 CGS.

Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, la sanzione irrogata non è congrua alle previsioni del CGS.

Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell'allenatore Lombardi Luigi a 3 gare e la squalifica a carico del calciatore Anastasia Lorenzo a 3 gare.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 18 dicembre 2025, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI,
ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI, GIAMPAOLO PINTO,
GIUSEPPE SANSOLINI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

81) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ TOR DI QUINTO USD, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE LAURENTI JACOPO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.99 SGS DEL 11/12/2025
(Gara: TOR DI QUINTO USD – VIGOR PERCONTI del 07/12/2025 – Campionato Under 17 Regionale Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 210 del 19/12/2025

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Visto il reclamo in epigrafe;

Esaminati gli atti ufficiali;

La società Tor di Quinto USD proponeva reclamo avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo relativamente alla gara indicata in epigrafe.

La reclamante nel proprio scritto difensivo chiedeva una sanzione più proporzionata a quanto accaduto in campo. Il comportamento tenuto dal proprio calciatore, Sig. Jacopo Laurenti, è stato dettato dall'adrenalina della partita e che mai è sfociato in comportamenti irriguardosi o ingiuriosi nei confronti del direttore di gara.

La società ritiene che il proprio calciatore abbia solo protestato in modo acceso.

La società tra l'altro evidenzia che il calciatore è sempre stato corretto e disciplinato.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo, il referto, ritiene che il comportamento del calciatore Jacopo Laurenti seppur censurabile e meritevole di sanzione possa portare la scrivente a ridurre la sanzione inflitta dal giudice sportivo.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Laurenti Jacopo a 4 gare.
Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Aldo Goldoni

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 29 dicembre 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, CHIARA CECINELLI, BARBARA STUDER, LIVIO ZACCAGNINI

88) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ PRO CALCIO TOR SAPIENZA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE PELLEGRINI MASSIMILIANO FINO AL 19/02/2026, SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE LOMBARDO MIRKO PER 6 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SILEO CHRISTIAN PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.93 SGS DEL 04/12/2025
(Gara: PRO CALCIO TOR SAPIENZA – CAMPUS EUR 1960 del 29/11/2025 – Campionato Under 16 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 219 del 30/12/2025

La società Pro Calcio Tor Sapienza ha impugnato i provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo territoriale di cui in epigrafe, chiedendone la riforma per asserita eccessività delle sanzioni inflitte ai propri tesserati. La Corte, esaminati gli atti ufficiali ed il referto arbitrale, cui l'ordinamento sportivo attribuisce piena efficacia probatoria ai sensi dell'art. 61, comma 1, CGS, osserva quanto segue. Con riferimento alla posizione del **calciatore Sileo Christian**, sanzionato per violazione dell'art. 36, comma 1, lett. a) CGS, l'Arbitro riferisce che il tesserato usava nei suoi confronti un linguaggio ingiurioso e minaccioso e gesti offensivi, insultandolo. Tuttavia, la descrizione contenuta nel referto risulta formulata in termini generici, non essendo specificate le frasi concretamente proferite né i gesti posti in essere. Tale genericità descrittiva, pur non escludendo la rilevanza disciplinare della condotta, non consente una compiuta valutazione della sua effettiva gravità, rendendo pertanto equa una riduzione della sanzione irrogata. Diversamente, con riguardo alla posizione del **dirigente Pellegrini Massimiliano**, sanzionato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) CGS, la Corte ritiene la sanzione inflitta pienamente congrua. Dal referto emerge un comportamento di particolare gravità, caratterizzato dall'uso di frasi gravemente offensive e minacciose rivolte all'Arbitro, nonché da un atteggiamento ulteriormente aggressivo culminato nel lancio delle chiavi dello spogliatoio. Tali condotte, per modalità e contenuto, denotano un grave disvalore disciplinare, giustificando integralmente la misura dell'inibizione irrogata. Parimenti, deve essere confermata la sanzione inflitta all'**allenatore Lombardi Mirko**, ritenuto responsabile della violazione dell'art. 36, comma 1, lett. a) CGS. Dal verbale risulta che l'allenatore, oltre a urlare ripetutamente nei confronti dell'Arbitro, si avvicinava correndo verso lo stesso con atteggiamento intimidatorio, tanto da rendere necessario l'intervento del proprio dirigente per impedirgli di raggiungere l'arbitro. La condotta descritta appare chiaramente lesiva dei principi di correttezza e rispetto dell'ufficiale e trova riscontro in una ricostruzione puntuale e coerente dell'Arbitro, cui deve riconoscersi pieno valore probatorio, non risultando elementi idonei a incrinare l'attendibilità. Alla luce di tutto ciò, il reclamo deve essere accolto limitatamente alla riduzione della squalifica inflitta al calciatore Sileo Christian, mentre deve essere respinto per quanto concerne le restanti decisioni impugnate. Tutto ciò premesso questa Corte Sportiva D'Appello territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Sileo Christian a 4 gare, confermando altresì le rimanenti decisioni impugnate.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Barbara Studer

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione dell'8 gennaio 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
 Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, ILENJA MEHILLI,
 GIUSEPPE SANSOLINI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

95) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ VIGOR RIGNANO FLAMINIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PALAZZINI ALESSIO FINO AL 31/12/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.197 LND DEL 12/12/2025

(Gara: VIGOR RIGNANO FLAMINIO – A FERRARIS VILLANOVA 1956 del 10/12/2025 – Coppa Lazio Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 230 del 9/01/2026

Con delibera pubblicata il 12/12/2025 sul C.U. n. 197 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara VIGOR RIGNANO FLAMINIO – A FERRARIS VILLANOVA 1956 del 10/12/2025 – Coppa Lazio Prima Categoria, irrogava la sanzione della squalifica fino al 31/12/2026 al calciatore Palazzini Alessio perché “[...] Al termine della gara impediva all'arbitro di avviarsi al proprio spogliatoio, prima ponendogli un dito contro il petto, quindi portando minacciosamente la sua testa quasi a ridosso della testa del direttore di gara e quindi spingendolo con il petto provocandogli momentaneo dolore e facendolo indietreggiare per circa mezzo metro. L'arbitro riusciva a raggiungere il proprio spogliatoio, mentre veniva nuovamente minacciato [...]”.

Preannuncio e reclamo.

Con reclamo ritualmente e tempestivamente proposto, preceduto da tempestivo preannuncio, la reclamante impugnava la decisione del Giudice Sportivo, deducendo:

l'erronea qualificazione della condotta e il difetto di offensività in concreto delle condotte ascritte al calciatore, per essere consistita in una “pettata” con lieve arretramento del direttore di gara, in assenza di lesioni, necessità di cure, priva di significativa offensività;

l'assenza di insulti e di circostanze aggravanti, per essersi limitato il calciatore ad esprimere frasi di mera contestazione e richieste di spiegazioni al direttore di gara;

l'eccessiva afflittività e la sproporzione della sanzione rispetto alla gravità dei fatti effettivamente posti in essere;

la buona condotta tenuta dal calciatore nel proprio percorso sportivo sino all'episodio oggetto di contestazione.

Per l'effetto, la reclamante chiedeva la riduzione della sanzione irrogata dal giudice sportivo di primo grado.

La reclamante non presentava richiesta di audizione.

Alla riunione del giorno 08 gennaio del 2026, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d'Appello, riunitasi in camera di consiglio, esamina il reclamo in epigrafe.

Si procede alla lettura del referto arbitrale, dal quale risulta che, al termine della gara, mentre il Direttore di gara faceva rientro agli spogliatoi, il calciatore gli negava l'accesso posizionandosi all'inizio della scala e, in un primo momento, lo toccava al petto con un dito.

Successivamente, al tentativo dell'arbitro di accedere alla scala, il calciatore gli si avvicinava in modo minaccioso portandosi “testa contro testa”, senza tuttavia giungere al contatto, e quindi gli assestava una “pettata” che lo costringeva a indietreggiare di circa mezzo metro, cagionandogli un dolore immediato e momentaneo.

Il Direttore di gara riusciva ad accedere agli spogliatoi solo dopo che il calciatore, mantenendo il dito puntato e un atteggiamento aggressivo, gli rivolgeva la seguente frase: “Tu non vai da nessuna parte, ora stai qua e mi spieghi perché hai fischiato la fine”.

Decisione

Ciò posto, osserva il Decidente come il reclamo sia meritevole di accoglimento nei limiti approssimativamente indicati.

Dalla lettura del referto di gara risulta che, al termine dell'incontro, mentre il Direttore di gara faceva rientro agli spogliatoi, il calciatore gli negava l'accesso posizionandosi all'inizio della scala e, in un primo momento, lo toccava al petto con un dito. Successivamente, al tentativo dell'arbitro di accedere alla scala, il calciatore gli si avvicinava in modo minaccioso portandosi "testa contro testa", senza tuttavia giungere al contatto, e quindi gli assestava una "pettata" che lo costringeva a indietreggiare di circa mezzo metro, cagionandogli un dolore immediato e momentaneo. Il Direttore di gara riusciva ad accedere agli spogliatoi solo dopo che il calciatore, mantenendo il dito puntato e un atteggiamento aggressivo, gli rivolgeva la seguente frase: "*Tu non vai da nessuna parte, ora stai qua e mi spieghi perché hai fischiato la fine*".

Tanto premesso, occorre preliminarmente chiarire che, a fronte di una sanzione di durata particolarmente elevata – come nella fattispecie in discorso - il sindacato devoluto non investe solo la ricostruzione del fatto storico – che qui si desume dal referto arbitrale, che come noto costituisce fonte di prova privilegiata ai sensi dell'art. 61 CGS – ma anche la corretta qualificazione giuridica della condotta e, soprattutto, la coerenza e proporzionalità della risposta sanzionatoria rispetto alla fattispecie applicabile.

A tal riguardo, nel caso in esame, una squalifica di un'ampiezza di fatto prossima ad un anno, per intensità afflittiva e disvalore presupposto, finisce per produrre effetti sostanzialmente assimilabili a quelli tipici delle ipotesi più gravi (quali la condotta violenta ex art. 35 CGS ridotta per effetto di circostanze attenuanti), ovvero di un art. 36 CGS spinto, per aggravamento, oltre un limite ragionevole.

Ne discende la necessità di verificare se la dinamica descritta nel referto presenti davvero i requisiti della violenza in senso tecnico, ovvero se debba essere ricondotta – con conseguente rideterminazione del trattamento – alla fattispecie della grave irriguardosità con contatto fisico.

Invero, l'art. 35 CGS configura la condotta violenta nei confronti dell'ufficiale di gara come un atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale, che si concretizza in una *azione impetuosa e incontrollata*, connotata da *volontaria aggressività*. Si tratta, dunque, di una fattispecie che richiede un *quid pluris* rispetto al mero contatto: non è sufficiente la sola fisicità del gesto, ma occorre che esso, per dinamica, intensità e finalizzazione, sia oggettivamente orientato a provocare un danno alla persona (lesione) e si manifesti come aggressione violenta in senso proprio.

Nel caso di specie, il gesto qualificato come "pettata" non presenta tali connotati.

Sotto il profilo dinamico si tratta di un contatto torace-torace, che – pur potendo integrare un urto o una spinta – non si atteggia, per modalità e sede del contatto, come azione tipicamente idonea a produrre una lesione personale: non risultano colpi portati con arti (pugno, gomito, calcio), né una modalità esecutiva tale da esprimere quella vis lesiva e quell'impeto aggressivo che connotano la violenza in senso proprio. Il fatto che l'arbitro abbia riferito un "dolore immediato e momentaneo" non muta il quadro, trattandosi di un effetto istantaneo e transeunte, privo di esiti, compatibile con un urto/spinta e non già con un atto intenzionalmente rivolto a cagionare una lesione personale.

A ciò si aggiunga, peraltro, che, ove pure – in via meramente ipotetica – si volesse ragionare nei termini dell'art. 35 CGS, occorrerebbe comunque confrontarsi con il dato normativo della sanzione minima edittale prevista per la condotta violenta, pari a due anni di squalifica: risulterebbe, pertanto, difficilmente comprensibile l'approdo ad una misura pari a circa un anno, cioè sensibilmente inferiore al minimo tipico della fattispecie, circostanza che conferma ulteriormente come il parametro normativo corretto non sia quello dell'art. 35, bensì quello (diverso) della grave irriguardosità con contatto fisico.

La condotta va, pertanto, ricondotta alla previsione dell'art. 36, comma 1, lett. b), CGS, che disciplina la condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara "*che si concretizza in un contatto fisico*", con sanzione minima di otto giornate ovvero a tempo determinato.

Sotto il profilo della dosimetria della sanzione, resta fermo che l'aumento rispetto al minimo dell'art. 36, comma 1, lett. b), CGS deve mantenersi entro un ambito coerente con la natura della fattispecie e con il principio di proporzionalità: un incremento sino a misure prossime ad un anno risulterebbe abnorme e non riconducibile ad una ordinaria valorizzazione di circostanze aggravanti, finendo per attribuire alla condotta un disvalore riservato dal legislatore sportivo ad ipotesi diverse e più gravi.

Ciò nondimeno, la sanzione deve essere determinata in misura superiore al minimo edittale, in ragione della complessiva gravità del comportamento, non essendosi trattato di un episodio isolato: il calciatore, ha infatti, posto in essere una sequenza di condotte reiterate e protratte (sbarramento dell'accesso, contatto al petto con il dito, atteggiamento intimidatorio "testa contro testa", "pettata", frase volta a impedire o ritardare l'accesso agli spogliatoi), che denotano un contegno particolarmente e gravemente irriguardoso, idoneo a incidere in modo significativo sul prestigio e sull'autorevolezza della funzione arbitrale.

Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Palazzini Alessio al 31/03/2026.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

96) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FONTE MERAVIGLIOSA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PAFFETTI GIORDANO PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.102 SGS DEL 15/12/2025
(Gara: TIRRENO SANSA – FONTE MERAVIGLIOSA del 13/12/2025 – Campionato Under 16 Regionale Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 230 del 9/01/2026

Con delibera pubblicata il 15/12/2025 sul C.U. n. 102 del Comitato Regionale Lazio - Attività di Settore Giovanile e Scolastico - il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara **TIRRENO SANSA – FONTE MERAVIGLIOSA del 13/12/2025 – Campionato Under 16 Regionale Eccellenza**, irrogava la sanzione squalifica per sei gare effettive al calciatore PAFFETTI GIORDANO perché "[..] *Espulso per atto di violenza nei confronti di un avversario, dopo la notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva all'arbitro espressioni offensive ed oltraggiose.* (Art. 36 c. 1 lett. a CGS). [...]".

Preannuncio e reclamo.

Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la reclamante contestava la decisione del giudice sportivo asserendo che la condotta del giovane calciatore, che non viene contestata nella sua materialità e censurabilità, sarebbe stata determinata da una reazione pressoché istantanea nell'immediatezza di una presunta ingiustizia subita in relazione ad un'azione di gioco – fatto subito da un avversario e non sanzionato dal direttore di gara - ; si escludeva la pronuncia di frasi razziste e/o omofobe e/o sessiste, evidenziando la buona condotta seguita dal calciatore negli anni pregressi.

Per l'effetto, la reclamante chiedeva, la rideterminazione della sanzione in misura meno afflittiva. La reclamante non presentava richiesta di audizione.

Alla riunione del giorno 08/01/2026, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d'Appello riunitasi in camera di consiglio, esamina il reclamo in epigrafe.

Si procede alla lettura del referto arbitrale, che come noto costituisce fonte di prova privilegiata ai sensi dell'art. 61 CGS, dal quale risulta che il calciatore, già richiamato più volte nel corso della partita, al 30' del secondo tempo, dopo essere caduto a terra nel corso di un'azione di gioco, si alzava e colpiva con vigoria un calciatore. Alla notifica del provvedimento disciplinare di espulsione, dapprima si allontanava, poi rientrava attraversando rumorosamente il campo e tirando calci alla recinzione e, una volta uscito, urlava frasi quali "encefalitico, rincoglionito".

Decisione

Si osserva come la qualificazione giuridica del fatto, effettuata dal giudice di prima istanza, risulti corretta, posto che la condotta ascritta al calciatore integra la fattispecie di cui all'art. 36, comma 1, lett. a), CGS, che punisce con la sanzione minima di quattro giornate di squalifica (ovvero a tempo

determinato) le condotte irriguardose o ingiuriose nei confronti degli ufficiali di gara poste in essere da tecnici e calciatori.

Parimenti, la misura della sanzione irrogata dal giudice sportivo di prime cure risulta congrua e proporzionata alla gravità del fatto, tenuto conto:

- (i) della reiterazione dei censurabili comportamenti;
- (ii) dell'espulsione disposta dal direttore di gara; nonché
- (iii) delle ulteriori espressioni ingiuriose rivolte al direttore di gara dopo la notifica del provvedimento di espulsione.

Tali circostanze giustificano l'aumento rispetto alla sanzione base minima prevista dall'art. 36, comma 1, lett. a), CGS..

Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE

F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

98) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SAXA FLAMINIA LABARO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE TOSCANO ALESSANDRO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.209 LND DEL 19/12/2025

(Gara: SAXA FLAMINIA LABARO – FONTE MERAVIGLIOSA del 16/12/2025 – Campionato Under 18 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 230 del 9/01/2026

Visto il reclamo presentato dalla società Saxa Flaminia Labaro;
esaminati gli atti ufficiali;

preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 137, comma 3 del C.G.S., poiché non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari di inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese, da parificarsi per questa Corte a 4 giornate di gara.

Tutto ciò premesso,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE

F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma il 16 gennaio 2026

Il SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantaggiato